



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana Umbria
Servizi Tecnici

GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50 E SS.MM E II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI AL RILIEVO E INDAGINI PRELIMINARI, VERIFICA SISMICA, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, E DIAGNOSI ENERGETICA, PER L'INTERVENTO DI "COMPLETA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MASSA IN PIAZZA GARIBALDI N.4, DI PROPRIETÀ DELLA BANCA D'ITALIA", E FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DA PARTE DI INAIL AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4 DEL D.L. 78/2010 DA DESTINARE A CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA QUESTURA E POLIZIA STRADALE, DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA E CON L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORMI AL D.M AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11/10/2017.

FAQ - AGGIORNATE AL 29/06/2021

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni operatori in merito alla procedura in oggetto, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, pubblica a beneficio di tutti gli interessati le delucidazioni fornite.

FAQ 1.

Domanda: Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3, lett. e) ed f), del Disciplinare di Gara, si chiedono i seguenti chiarimenti:1) se i requisiti relativi ai "corrispettivi dei servizi" siano alternativi ai requisiti relativi all'"importo opere dei lavori" oppure se debbano essere soddisfatti entrambi e, nella seconda ipotesi, se i servizi utilizzati per la prima tipologia possano essere utilizzati anche per la seconda, qualora compatibili per entrambi;2) se per i requisiti relativi ai "corrispettivi dei servizi" possano essere utilizzati solo servizi identici a quelli a base di gara quali rilievi, verifiche della vulnerabilità sismica e diagnosi energetiche oppure qualsivoglia servizio anche di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori;3) relativamente ai requisiti relativi ai "corrispettivi dei servizi", in caso di servizi espletati

nell'ambito di lavori concernenti più categorie (esempio E.08, S.03, IA.01, IA.02 e IA.03) se possa essere utilizzato l'intero corrispettivo fatturato oppure lo stesso vada rimodulato in base all'incidenza della sola categoria di riferimento (esempio S.03 nel caso specificato).Grazie. Distinti saluti.

Risposta: In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. e) ed f) del Disciplinare di gara si precisa che in riferimento alla categoria/ID Opere E.21 e alla categoria/ID Opere S.03 i parametri cui si rapportano i corrispettivi sono 2:

- parametro sull'importo dei lavori nel caso del PFTE, trattandosi di servizio avente una natura progettuale;

- parametro sull'importo del servizio nel caso del rilievo, della vulnerabilità sismica e della diagnosi energetica (servizi per i quali non si rimanda ad uno specifico importo lavori, in quanto non consistente in una attività progettuale).

Pertanto in merito ai quesiti proposti si precisa che:

1) i requisiti relativi all'importo dei servizi NON sono alternativi ai requisiti relativi all'importo dei lavori ma devono essere soddisfatti entrambi, ed i servizi utilizzati per la prima tipologia possano essere utilizzati anche per la seconda, qualora riferibili alle richieste categorie E.21 ed S.03; per la prima tipologia il parametro da soddisfare fa riferimento all'importo dei servizi, nella seconda tipologia il parametro da soddisfare fa riferimento all'importo dei lavori cui si riferisce il servizio.

2) per i requisiti relativi all'importo dei servizi possono essere utilizzati tutti quei servizi di ingegneria e architettura riferibili alle richieste categorie E.21 ed S.03;

3) per i requisiti relativi all'importo dei servizi può essere utilizzata, ai fini della qualificazione del concorrente, solo la quota parte riferibile alle richieste categorie E.21 ed S.03.

FAQ 2.

Domanda: con la presente siamo a richiedere un chiarimento circa la necessità di un archeologo all'interno del gruppo di lavoro. Tale figura, infatti, non viene menzionata tra i professionisti elencati quali "Requisiti della struttura operativa minima" nel Disciplinare a p. 14. Tuttavia, a p. 13 del Calcolo sommario di Spesa viene citato il compenso erogato alla "Relazione archeologica". In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti

Risposta: In riferimento al quesito proposto si conferma che per la gara in oggetto NON necessità la presenza dell'archeologo all'interno della struttura operativa minima così come richiesta dal Disciplinare di gara.

L'importo per la "relazione archeologica" inserito nel Calcolo sommario della spesa è stato previsto come remunerativo della "relazione storica"

(...l'Affidatario dovrà approfondire le conoscenze storiche sull'immobile attraverso una ricerca delle fonti bibliografiche ed archivistiche per l'accertamento dell'esistenza delle diverse tipologie documentarie disponibili sull'immobile oggetto di intervento, quali ad esempio volumi a stampa o pubblicazioni periodiche, ovvero documenti di archivio. Gli esiti e le conclusioni di tali ricerche saranno sintetizzati in una relazione storica di approfondimento. E' a carico dell'Affidatario il reperimento e l'analisi della documentazione archivistico-iconografica per acquisire i dati sulla storia del complesso edilizio, sulle modificazioni e sugli interventi subiti, informazioni utili alla comprensione dello stato di conservazione dei manufatti e delle relazioni tra i diversi fabbricati e degli elementi architettonici...) richiesta dal capitolato tecnico prestazionale per l'immobile oggetto di intervento, sottoposto a vincolo per gli edifici di significativo valore ai sensi dello strumento urbanistico comunale.

FAQ 3.

Domanda: Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3, lett. e) ed f), del Disciplinare di Gara, si chiedono i seguenti ulteriori chiarimenti:

1) se i requisiti relativi ai "corrispettivi dei servizi" debbano essere dimostrati solo dagli operatori che nell'ambito del raggruppamento eseguiranno i servizi di rilievo, della vulnerabilità sismica e della diagnosi energetica oppure da coloro che eseguiranno i servizi associati alle categorie E.21 e S.03;

2) se anche per i requisiti relativi ai "corrispettivi dei servizi" valga quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (sezione V, art. 1) ovvero che «Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [...] Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture"».

Grazie Distinti saluti

Risposta: in riferimento al quesito proposto si precisa che:

1) in merito ai requisiti relativi ai "corrispettivi dei servizi", si rimanda a quanto precisato dal Disciplinare di gara al p.to 7.4 (pag. 20 del Disciplinare), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente p.to 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi di cui al p.to 7.3 lett. e) è pertanto richiesto

un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo in linea con la disciplina dei raggruppamenti orizzontali, secondo cui le prestazioni in capo agli operatori raggruppati sono omogenee e in ordine alle medesime tutti gli operatori sono solidalmente responsabili. Resta inteso che un contributo minimo di partecipazione non è richiesto al giovane professionista che partecipi come mandante al raggruppamento ai fini della specifica attività di progettazione, in linea con quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 263/2016.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente p.to 7.3 lett. e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente p.to 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente p.to 7.3 lett. f), in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.

Nel caso di raggruppamento di tipo misto si rimanda a quanto precisato nella nota n.3 del modello di domanda di partecipazione: "...per associazione di tipo misto va inteso un gruppo di tipo verticale, in cui più soggetti intendono eseguire con ripartizione in orizzontale la prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte. Qualora per l'esecuzione della prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie venga costituito un cosiddetto "sub-raggruppamento" allo stesso si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali..." sopra richiamata.

2) in merito ai requisiti relativi ai "corrispettivi dei servizi" si conferma che vale quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC sezione V, art. 1;

IL RUP